



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

PSR 2014/2020 – SOTTOMISURA 19.2 – PAL GAL ISOLA SALENTO
“SALENTO DI MEZZO PAESAGGIO ANALOGICO”

AZIONE 19.2.4 – PAESAGGIO ANALOGICO NARRANTE

INTERVENTO 19.2.4.2 – GAMING DEL SALENTO DI MEZZO
REGIA DIRETTA DEL GAL ISOLA SALENTO

THESEUS

PARCO RURALE DEL LABIRINTO IN PIETRA A SECCO
INFRASTRUTTURA LUDICO-RICREATIVA DI FRUIZIONE PUBBLICA

PROGETTO ESECUTIVO

PROG.
2023/PA/02

01SCA

Nome file: 2023/PA/02/ESE/01SCA.doc

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PROGETTO (art. 24 DLgs 50/2016):
Ing. Tommaso Laudadio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Tommaso Laudadio

IL PRESIDENTE
Sig. Cosimo MARROCCO

Revisione

Data

Oggetto

3A

01/05/2023

Emissione Esecutiva

PROGETTO ESECUTIVO
“THESEUS - PARCO RURALE DEL LABIRINTO IN PIETRA A SECCO”
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA LUDICO RICREATIVA DI
FRUIZIONE PUBBLICA

Contratto nr.

GAL ISOLA SALENTO SCARL

(Comune di Martano - Prov. di Lecce)

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del “THESEUS - Parco rurale del labirinto in pietra a secco - Infrastruttura ludico ricreativa di fruizione pubblica” (CUP: - CIG:)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giornodel mese di negli uffici operativi del GAL Isola Salento SCARL, in Martano (LE) alla Via Assunta 19,

TRA I SIGNORI

- Cosimo Marrocco, nato a Carpignano Salentino (LE) il 19/4/56, Responsabile Legale della società GAL Isola Salento SCARL, con sede in 73025 Martano (LE), Casa Comunale di Piazzetta G. Matteotti n. 12, codice fiscale n. 04829920752, il quale interviene nel presente atto solo ed esclusivamente in nome e per conto della predetta società ed esclusa, quindi, ogni sua personale responsabilità;
- nato a (...) il ed ivi residente in (C.F.)
 Legale Rappresentante della Ditta “.....” con sede in alla Via, nr., P. IVA, iscritta alla CCIAA di R.E.A. al nr.
 così come risultante dal Certificato Infocamere direttamente acquisito da questa Stazione Appaltante.

PREMESSO

- a) Che con delibera CdA della società GAL Isola Salento SCARL del veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori sopra citati per i lavori di cui trattasi redatto da per un importo complessivo intervento di €
- b) Che a seguito dell'espletamento di apposita gara d'appalto, con determinazione del RUP n. del, si è proceduto all'AGGIUDICAZIONE dell'APPALTO dei lavori al sunnominato appaltatore per il prezzo complessivo, a seguito del ribasso percentuale del% offerto (sull'IBA di €), pertanto, per il prezzo netto di € oltre ad € per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso e,

quindi, per complessivi € pari all'importo contrattuale, oltre IVA come per Legge;

- c) Che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla con determinazione del RUP n. del con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D. Lgs. 50/2016;
- d) Che ai sensi dell'art. 4, c. 4, del DMIT 49/2018, il Direttore dei Lavori ha dato atto, nel relativo verbale di "ATTESTAZIONE STATO DEI LUOGHI", sottoscritto in data e conservato in atti (Prot. del), del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa e secondo quanto offerto, in termini di opere aggiuntive/migliorative effettivamente realizzabili senza comportare varianti al P.E. a base d'appalto, dalla stessa impresa in sede di offerta economicamente più vantaggiosa.

L'appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto nonché, all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito «Codice dei contratti»).

Ai fini dell'art. 3, c. 5, della L. nr. 136/2010 il Codice identificativo della gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento sono quelli riportati in oggetto.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € di cui:

- a) € per lavori veri e propri;
- b) € per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c) dal controvalore delle opere migliorative offerte in sede di gara dall'appaltatore;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del D. Lgs. 50/2016 per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto nonché, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, il Capitolato Speciale D'appalto e il Computo Metrico Estimativo di progetto richiamati nel bando.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 59 del D. Lgs. 50/2016, sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore.

Costituiscono, altresì, a pieno titolo atti contrattuali integranti il presente contratto, seppur materialmente ad esso non allegati, i seguenti documenti ed elaborati:

- a) il capitolato generale;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni tutte del Progetto posto a base di gara;
- c) elenco dei prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs 81/2008;
- e) il cronoprogramma;
- f) offerta tecnica migliorativa ed economica dell'impresa esecutrice;
- g) le polizze di garanzia.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

L'Appaltatore, ha eletto domicilio nel Comune di Martano (LE), Via Assunta 19, presso i propri uffici operativi e, ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016, al seguente indirizzo pec: isolasalento2020@pec.it

L'Appaltatore dichiara che condurrà personalmente l'esecuzione dei lavori a norma del contratto e, qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente di cui al seguente codice IBAN:, Banca filiale di e, l'unico soggetto delegato ad operare movimentazioni è il Sig. Legale Rappresentante della citata Società Appaltatrice.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 8 e 13 D. Lgs. 50/2016, potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per motivi da descriversi in apposito "Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge".

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto (se del caso: comprensivi di quelli offerti dall'impresa) è fissato in giorni (.....) naturali e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, (art.del CSA).

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le previsioni di cui all'art. 107, del Codice dei contratti pubblici. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica presentata dallo stesso e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri derivanti dalla registrazione del presente contratto nonché quelli derivanti da imposte e tasse di cui all'art. 23.

Articolo 8. Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori "a corpo" è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del D. dei L. che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico (redigendo apposito sottocomputo); in ogni caso, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 59 del D. Lgs. 50/2016, le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute in tale computo metrico estimativo non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente art. 5, i lavori di miglioramento offerti dall'appaltatore, costituendo oggetto di contratto, dovranno essere eseguiti proporzionalmente a quelli previsti nel progetto esecutivo; essi saranno contabilizzati dal D. dei L. parallelamente e proporzionalmente a quelli di progetto e saranno computati facendo riferimento alle lavorazioni e relative quantità riportate nell'offerta tecnica. Ove, per motivi esclusivamente tecnici (interferenze, cause di forza maggiore ecc.), alcune delle lavorazioni migliorative/aggiuntive non potranno essere eseguite parallelamente a quelle di progetto l'appaltatore sarà tenuto a fornire un cronoprogramma integrativo dal quale si evinca inequivocabilmente la data entro la quale, cessati

gli impedimenti, tali lavorazioni possano essere eseguite. In ogni caso tutte le opere migliorative offerte dovranno essere eseguite prima della redazione dello Stato finale da parte del D. dei L. In nessun caso potrà essere redatta la Contabilità finale prima che l'appaltatore abbia concluso le lavorazioni previste nella propria offerta tecnica. In tal senso la DDLL, nel redigere il Certificato di ultimazione dovrà accertare che l'appaltatore abbia realizzato tutte le lavorazioni a lui spettanti comprensive di quelle offerte in sede di gara. Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo c., del codice civile.

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Saranno possibili modifiche e varianti durante il periodo di efficacia del presente contratto nei casi e secondo le previsioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto previsto nel C.S.A.

Ove per giustificati motivi e/o per sopravvenute esigenze di natura tecnica è facoltà della Stazione Appaltante apportare modifiche e/o variazioni contrattuali alle opere migliorative offerte dall'appaltatore e, le stesse, dovranno essere economicamente pari a quelle offerte e già quantificate in sede del presente contratto, ovvero, nel caso di lavorazioni non previste, al prezzario regionale vigente. In tal caso il D. dei L. dovrà redigere un parallelo di spesa al fine di garantire che l'appaltatore esegua comunque, almeno in termini economici, quanto offerto in sede di gara e ritenuto migliorativo.

Articolo 11. Pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti e dell'articolo 207 del d.l. n. 34/2020, è concessa su richiesta dell'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, sino al 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto.

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti oltre, se richiesta e concessa, del recupero dell'anticipazione contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo sopra stabilito.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c., del codice civile. Il medesimo pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, c. 6, del D. Lgs 50/2016 pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha comunicato a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato riportato all'art. 4 del presente contratto nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. E' fatto altresì obbligo all'appaltatore, pena la nullità del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.. La clausola risolutiva di cui al presente art. sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le norme di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. dovranno essere applicate da eventuali subappaltatori.

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 13. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici;
- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, c. 1, lettera e), del D. Lgs. 81/08;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) mancanza del rispetto della L. nr. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14. Controversie

In caso di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante trova applicazione il Capo II "RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE", Parte VI - Titolo I, del D. Lgs. 50/2016 ad eccezione dell'arbitrato.

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché quelle relative al pagamento delle imposte e tasse, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente art. la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al c. 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D. Lgs. nr. 159/2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere, in materia antimafia, gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato D. Lgs., in base alla Comunicazione Antimafia liberatoria rilasciata, dalla Prefettura di Lecce, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii attraverso la piattaforma AVCPass, archiviata agli atti.

L'appaltatore, in fase di procedura di gara, ha appositamente dichiarato di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Articolo 18. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti citato art. 105 del Codice dei contratti.

Ai subappaltatori si applica la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. viene definito in ragione di € pari al% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 e dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la cauzione è ridotta del 50% qualora l'Impresa sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 103 comma 1 e dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

A tale fine l'appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria assicurativa nr. rilasciata da ".....", Agenziadi in data conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 31 del 19/01/2018. La garanzia dovrà essere integrata entro

10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 105 c. 5 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo finale dell'opera.

Articolo 20. Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore ha prodotto la polizza n. emessa da ".....", Agenziadi in data conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera (CAR), per un massimale di € (euro/.....), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori per un massimale di € (euro...../00).

Articolo 21. Incompatibilità

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, c.16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 22. Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo per l'originale è stata assolta mediante versamento con F23.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 24 - Trattamento Dati

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs 196/03 per quanto applicabile e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016, sono tenuti a trattare i dati contenuti nel presente contratto, nonché gli ulteriori dati attinenti che dovessero essere acquisiti in corso d'opera, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi connessi all'esecuzione dei lavori contrattuali.

Il presente atto, scritto in modalità elettronica, previa lettura e conferma fattane dalle parti contraenti, viene da esse sottoscritto, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, del D. Lgs. 50/2016, con firma digitale valida alla data odierna, su numero fogli.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PER L'IMPRESA APPALTATRICE